

Consiglio del 4 ottobre 2017

**Punto 7 all' ODG
Fintech e attività di factoring**

**ALLEGATO 7.1
Fintech e attività di factoring**

Fintech e attività di factoring

Definizione di Fintech:

Innovazione finanziaria abilitata tecnologicamente che potrebbe generare nuovi modelli di business, applicazioni, processi o prodotti con effetti materiali sui mercati e le istituzioni finanziarie nonché sull'offerta di servizi finanziari (cfr. Financial Stability Board)¹

Fintech e attività di factoring:

Le attuali applicazioni del Fintech sono molteplici e, in generale, clusterizzabili in alcuni comparti: payment services, investment e lending. In quest'ultimo campo, le principali applicazioni riguardano in particolare il crowdfunding e l'invoice finance.

Sebbene lo sviluppo del Fintech abbia maggiore rilevanza in altri paesi, soprattutto di matrice anglosassone, in Italia sono recentemente emersi alcuni operatori che, tramite l'utilizzo di tecnologie innovative, mirano a finanziare i crediti commerciali attraverso modelli di business non convenzionali.

Le applicazioni attualmente rinvenibili in Italia sono principalmente due:

- a) Efficientamento del processo di valutazione creditizia attraverso l'uso dei "big data" nell'ambito di un rapporto di acquisto crediti caratterizzato da minori tempi di esecuzione e maggiore flessibilità rispetto al tipico contratto di factoring, totalmente incentrato sull'utilizzo di applicazioni digitali. Tale modello è essenzialmente utilizzato da un unico operatore, autorizzato da Banca d'Italia all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB:
 - a. Credimi
- b) Abilitazione alla cessione di crediti commerciali attraverso piattaforme digitali che agevolano l'incontro di domanda e offerta sulla base, tipicamente, di un meccanismo di asta ("invoice trading"), in cui la domanda è formata prevalentemente da investitori istituzionali (ivi incluse le SGR) e in taluni casi anche retail ("peer-2-peer lending"). Tale modello presenta già diverse applicazioni le cui principali sono:
 - a. Borsa del credito
 - b. Workinvoice
 - c. CashMe

Ad oggi, i volumi intermediati da tali operatori o piattaforme appaiono modesti ma in crescita.

¹ <http://www.fsb.org/what-we-do/policy-development/additional-policy-areas/monitoring-of-fintech/>

Fintech e regolamentazione

Per le caratteristiche proprie degli operatori, il settore del Fintech è attualmente largamente deregolamentato (il 34% dei soggetti Fintech che operano nel settore del credito appare già assoggettato ad un regime di autorizzazione e il 9% del totale è assoggettato a vigilanza prudenziale ai sensi della CRD²).

Il Fintech si è guadagnato una crescente attenzione sia dal punto di vista mediatico che da parte delle Autorità di regolamentazione e vigilanza, che negli ultimi mesi hanno emanato diversi documenti per la consultazione al fine di mappare il fenomeno e determinare un adeguato grado di regolamentazione del settore. In particolare vale la pena citare:

- [Commissione Europea: Fintech: a more competitive and innovative european financial sector, marzo 2017](#)
- [Committee on the Global Financial System \(CGFS\) e Financial Stability Board \(FSB\), FinTech credit: Market structure, business models and financial stability implications, maggio 2017](#)
- [EBA, Discussion Paper on the EBA's approach to financial technology \(FinTech\), agosto 2017](#)
- [BCE – Banking Supervision, Guide to assessments of fintech credit institution licence applications, settembre 2017](#)

² EBA, Discussion Paper On The Eba's Approach To Fintech.